

DECRETO LEGISLATIVO “1^ CORRETTIVO” DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE

Il 27 marzo 2012 è entrato in vigore il decreto legislativo 24 febbraio 2012, n 20, correttivo del Codice dell’ordinamento militare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, proposto dai Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole, dell’ambiente, del lavoro delle politiche sociali e delle pari opportunità, dell’istruzione, per i beni e le attività culturali, della salute.

Il decreto legislativo n. 20 del 2012, deliberato preliminarmente dal precedente Governo il 16 giugno 2011 e definitivamente dall’attuale Governo il 14 febbraio 2012, dopo l’acquisizione dei pareri favorevoli del Consiglio di Stato e del Parlamento, costituisce il primo intervento organico correttivo del Codice dell’ordinamento militare. E’ stato predisposto ai sensi del comma 18 dell’articolo 14 della legge n. 246 del 2005 (la cd. “taglialeggi”, in base alla quale è stato effettuato il riassetto normativo che ha portato all’emanazione del Codice dell’ordinamento militare), che prevede la possibilità di apportare correzioni per due anni, scadenti il 9 ottobre 2012.

Il decreto legislativo correttivo, impostato su undici articoli, dei quali i primi nove novellano corrispondentemente ciascuno dei nove Libri del Codice, mentre gli ultimi due recano disposizioni in materia di coordinamento, transitorie e finali (art. 10) e di neutralità finanziaria del provvedimento (art. 11), contiene 206 interventi di modifica del Codice, di cui 37 di aggiornamento a norme sopravvenute dopo il 15 marzo 2010 e 169 di correzione del riassetto di previgenti disposizioni di legge a suo tempo operato rivelatesi necessarie. In sintesi, ha :

- eliminato errori materiali di scrittura, di rinvio o di riassetto della normativa primaria previgente. Tra essi: art. 1472 *‘Libertà di manifestazione del pensiero’*, art. 1483 *‘Esercizio delle libertà in ambito politico’*, art. 208 *“Categorie di personale medico”* e art. 210 *“Attività libero professionale del personale medico”*, art. 1359 *“Richiamo”*, art. 2229 *‘Regime transitorio del collocamento in ausiliaria’*;
- riassetto norme previgenti, abrogate ma non riassetate nel 2010 (bonifiche da ordigni esplosivi, polizze assicurative, disciplina di stato e trattamento economico o previdenziale del personale), ovvero espunto alcune erronee abrogazioni di disposizioni estranee all’ordinamento militare, contestualmente reintrodotte in vigore. Tra esse, la legge n. 78 del 2001 sulla tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale e il decreto legislativo n. 43 del 1948, concernente il divieto della Associazioni di carattere militare;
- riassetto norme sopravvenute dopo il 15 marzo 2010, in materia di comitati, di riordino di enti e di stato giuridico del personale militare.